IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e, in particolare, l'articolo 1, comma 228, che, al fine di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ha disposto l'introduzione, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, di un contributo, nella forma di voucher, per l'acquisto di consulenze specialistiche relative a tali processi;

VISTI il secondo e terzo periodo del citato comma 228 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che diversificano, in base alla dimensione dell'impresa, l'importo del contributo attribuibile in ciascun periodo d'imposta, fissandolo, nei confronti delle micro e piccole imprese, in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000,00 euro, e, nei confronti delle medie imprese, in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000,00 euro;

VISTO il quarto periodo dello stesso comma 228 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che il contributo per l'acquisto delle consulenze specialistiche è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di euro 80.000,00, in caso di adesione a un contratto di rete avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal 'Piano nazionale impresa 4.0' e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali;

VISTO il quinto periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che subordina l'attribuzione del contributo alla condizione che le consulenze specialistiche relative ai processi d'innovazione siano rese da società e manager qualificati iscritti in un elenco istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico;

VISTO il sesto periodo del citato comma 228 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il quale prevede che con il suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico, oltre all'istituzione dell'elenco dei soggetti qualificati per le consulenze in materia di processi d'innovazione, sono stabiliti anche i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione del voucher e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa;

VISTO il comma 230 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il quale prevede che la concessione del contributo deve avvenire in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 352 del 24 dicembre 2013;

VISTO il comma 231 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per le finalità di cui al comma 228, un fondo con

una dotazione complessiva pari a 75 milioni di euro, ripartita equamente per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° luglio 2019, n. 152, recante le disposizioni applicative dell'intervento agevolativo, in attuazione del citato articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2018 n. 145;

VISTO l'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto ministeriale 7 maggio 2019, il quale prevede che, con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, è approvato il modello di domanda di ammissione al contributo e sono stabiliti i termini per la relativa presentazione, nonché sono stabiliti i criteri di valutazione delle domande e per l'assegnazione prioritaria delle risorse disponibili;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. l02 e l'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevedono la possibilità per le Amministrazioni dello Stato di avvalersi, per la gestione di interventi pubblici, di società aventi capitale interamente pubblico, su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi, e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

VISTO il decreto direttoriale 13 giugno 2023 con il quale, per la più efficace attuazione dell'intervento previsto dall'articolo 1, comma 228, della legge n. 145 del 2018, è stato disciplinato l'aggiornamento dell'elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro 7 maggio 2019, sia con riferimento ai soggetti già iscritti, sia consentendo l'iscrizione da parte di nuovi manager e società in possesso dei previsti requisiti, al fine di procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione;

VISTO il decreto direttoriale 16 ottobre 2023 recante, con riferimento alle risorse stanziate per l'annualità 2021 dal precitato articolo 1, comma 231, della legge n. 145 del 2018, la disciplina relativa ai termini e alle modalità per la presentazione delle domande di accesso e le procedure di concessione ed erogazione del contributo;

CONSIDERATO il termine finale previsto per il completamento delle attività di consulenza e per la presentazione della richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni, pari a 15 mesi dalla data del decreto cumulativo di concessione delle agevolazioni in cui è compreso il *soggetto beneficiario*, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del sopra citato decreto direttoriale 16 ottobre 2023;

TENUTO CONTO delle istanze presentate dai soggetti beneficiari finalizzate a ottenere una proroga del termine di 15 mesi previsto per la rendicontazione dei progetti dal decreto direttoriale del 16 ottobre 2023;

RAVVISATA l'opportunità di modificare tale termine e di concedere un arco temporale più ampio per l'invio al Ministero delle imprese e del made in Italy delle richieste di erogazione a saldo da parte delle imprese e delle reti beneficiarie;

DECRETA

Articolo unico

1. Al fine di consentire alle imprese e alle reti beneficiarie del voucher di cui all'articolo 1, commi 228, 230, e 231, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, a valere sulle risorse stanziate dalla stessa legge per l'annualità 2021, di disporre di un arco temporale più ampio per la chiusura delle

attività progettuali, la predisposizione e l'invio al Ministero delle imprese e del made in Italy delle richieste di erogazione a saldo, è apportata la seguente modifica al decreto direttoriale 16 ottobre 2023 menzionato nelle premesse:

a) all'articolo 6, comma 1, lettera *a)* le parole "entro 15 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "*entro 18 mesi*";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole "entro 15 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "*entro 18 mesi*".

2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto direttoriale 16 ottobre 2023 e non espressamente modificato dal presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Bronzino

Giuseppe Bronzino
MISE/80230390587
05.05.2025 11:39:18
GMT+01:00

DIV. IX/ADA
Siglato
Dirigente Divisione IX – Alessandra De Angelis